LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**

NUMERO 1\2025

- Le novità del decreto legge 105\2023 convertito nella legge 137/2023 di L. RAMACCI
- *Responsive regulation* e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'*enviromental restorative justice* di G. ROTOLO
- La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della Cassazione di G. TOSCANO
- Il concorso apparente tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale e gli ulteriori spazi per il reato eventualmente complesso di L. BIN
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

IL CONCORSO APPARENTE TRA INCENDIO BOSCHIVO AGGRAVATO E DISASTRO AMBIENTALE E GLI ULTERIORI SPAZI PER IL REATO EVENTUALMENTE COMPLESSO

THE APPARENT CUMULATION OF FOREST FIRE AND ENVIREONMENTAL DISASTER AND THE FURTHER SPACES FOR THE "EVENTUALLY COMPLEX OFFENCE"

di Ludovico BIN

Abstract. Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello di Firenze ribalta la decisione del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto applicabili in concorso i reati di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) aggravato (ai sensi dei commi 3 e 4) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p., nn. 1 e 3). La condivisibile soluzione nel senso del concorso apparente di norme permette di svolgere qualche ulteriore considerazione in merito ai rapporti che possono instaurarsi tra il disastro ambientale e le altre fattispecie di incendio: l'esigenza di assicurare anche in tali ipotesi l'applicabilità di una sola fattispecie sembra infatti legittimare una ulteriore figura a ciò deputata, cioè il reato eventualmente complesso.

Abstract. With the ruling under examination, the Court of Appeal of Florence overturns the decision of the Court of Pisa which had held that the crimes of forest fire (art. 423-*bis* c.p.) aggravated (pursuant to paragraphs 3 and 4) and environmental disaster (art. 452-*quater* c.p., nn. 1 and 3) were cumulatively applicable. The reasonable solution in the sense of the apparent concurrence of norms allows to carry out some further considerations regarding the relationships that can be established between environmental disaster and other types of fire offences: the need to ensure the applicability of a single offence also in such cases seems in fact to legitimise a further figure assigned to this purpose.

Parole chiave: Incendio boschivo, disastro ambientale, concorso di norme, reato eventualmente complesso.

Key words: Forest fire, environmental disaster, cumulative offences, eventually complex offence.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

Corte d'Appello di Firenze, sent. 13 giugno 2024, n. 2641.

Massima: *Il rapporto tra incendio boschivo aggravato (art. 423-*bis*, commi 3 e 4, c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater *c.p., nn. 1 e 3) costituisce una ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.), nel quale il concorso tra i reati è escluso, essendo da ritenere, che i fatti propri del disastro ambientale siano considerati dalla legge integrativi delle due circostanze aggravanti previste, al comma terzo e al comma quarto, dall'art. 423 bis c.p. Da ciò l'assorbimento del delitto di disastro ambientale in quello di incendio boschivo pluriaggravato.*

SOMMARIO: 1. Il caso e la decisione di primo grado – 2. La decisione della Corte d'Appello in merito al concorso di norme – 3. Il reato eventualmente complesso nei rapporti tra incendio e disastro.

1. Il caso e la decisione di primo grado

La pronuncia in commento si segnala per un'importante decisione in merito al concorso tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale.

Il caso riguardava un devastante incendio sviluppatosi nel settembre 2018 sul Monte Serra, in località Cenci (Pisa), che aveva ridotto in cenere 1.148 ettari di bosco (il 98% del quale si trovava in area protetta), distrutto diversi edifici e dunque prodotto un ingente pericolo per la pubblica incolumità.

Rispetto alla questione del concorso di norme[1], vale la pena ricordare che, in primo grado[2], Procura e giudicante avevano ritenuto che la medesima condotta incendiaria avesse dato vita a due distinti reati, entrambi applicabili dunque in concorso formale, ai sensi dell'art. 81 c.p.: da un lato il reato di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) aggravato dal pericolo per gli edifici e dal danno ad aree protette (comma 3) nonché dalla dimensione grave, estesa e persistente per l'ambiente (comma 4); dall'altro il reato di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) caratterizzato dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema (n. 1) e dall'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto, vista l'estensione della compromissione del territorio interessato e degli effetti lesivi dell'incendio (n. 3), e aggravato dal fatto che la zona attinta era sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico (comma 2).

[1] La gran parte della motivazione, in realtà, è dedicata alla possibilità di riferire tale incendio a un'attività dolosa dell'imputato, una questione "di prova", risolta positivamente anche dal giudice dell'appello, che non sarà qui esaminata.
[2] Tribunale di Pisa n. 1356 del 17/09/2021, in *Lexambiente*, n. 4/2022, p. 98 ss., con nota di RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l'ambiente*, p. 62 ss.

Le dimensioni del rogo e il luogo del suo sviluppo lasciavano in effetti pochi dubbi sulla configurabilità "apparente" delle due fattispecie e delle rispettive circostanze aggravanti[3]. Rispetto alla loro applicabilità congiunta, il Tribunale concludeva per l'assenza di un concorso apparente: sulla scorta di quanto ormai consuetamente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, infatti, l'unica ipotesi generale di concorso apparente ammissibile – ove non siano ovviamente previste apposite clausole di riserva – è quella della specialità unilaterale tra fattispecie astratte, ipotesi non ricorrente tra le due fattispecie in questione. Posto infatti che un disastro ambientale non deve necessariamente essere causato da un incendio boschivo (questo passaggio è chiaramente implicito nel ragionamento), non è neppure vero che l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p., nella misura in cui si riferisce a un danno particolarmente grave per l'ambiente, risulti interamente sovrapponibile al disastro ambientale descritto dall'art. 452-*quater* c.p. (nel qual caso si potrebbe configurare un'ipotesi di reato complesso circostanziato, come previsto dall'art. 84 c.p.) Ben può esistere, sostiene infatti il giudice pisano, un'ipotesi in cui un incendio boschivo, anche se caratterizzato da un danno grave, esteso e persistente all'ambiente, non integri anche un disastro ambientale, perché il concetto di "disastro" richiede un'alterazione irreversibile dell'ecosistema (o reversibile ma a determinate condizioni di onerosità) oppure un'offesa particolarmente rilevante alla pubblica incolumità, dunque qualcosa in più del semplice danno all'ambiente, cristallizzato invece nell'aggravante dell'incendio boschivo. Le due fattispecie si porrebbero dunque in relazione di specialità reciproca o bilaterale: l'una perché più specifica rispetto alla modalità della condotta (in effetti il disastro è a forma libera, mentre l'incendio boschivo richiede appunto l'abbrucciamento), l'altra perché più specifica rispetto all'evento, allorché richiede, oltre al danno ambientale, anche l'alterazione irreversibile dell'ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità. Inoltre, argomenta ancora il Tribunale, anche i beni giuridici sarebbero differenti: l'art. 423-*bis* c.p. tutelerebbe infatti sì l'ambiente, ma in quanto costituito dai boschi, dalle selve, dalle foreste o dai vivai forestali destinati al rimboschimento; l'art. 452-*quater* c.p. tutela invece l'ambiente in senso più ampio, comprendendo alternativamente l'ecosistema o la pubblica incolumità.

Trattandosi di un'ipotesi di specialità bilaterale, concludeva pertanto il giudice pisano, il concorso (sbadatamente denominato "reale") deve ritenersi effettivo e va risolto, alla luce dell'unità dell'azione, secondo la disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81 c.p. per il concorso formale.

[3] V. § VIII della sentenza cit. alla nota prec.

2. La decisione della Corte d'Appello in merito al concorso di norme

Nella sentenza qui in commento, il giudice dell'appello ha sostanzialmente accolto i motivi di ricorso dell'imputato, ribaltando la decisione di primo grado.

Sotto un primo profilo, rileva la Corte fiorentina, sarebbe priva di specifica motivazione e comunque errata la conclusione per cui le due fattispecie in questione tutelerebbero beni giuridici differenti. Certo, l'oggetto materiale dell'art. 423-*bis* c.p. è più definito, allorché richiede che il fatto riguardi "boschi, selve, foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento", là dove il disastro ambientale si riferisce all'ambiente in generale. Tuttavia, come dimostra il fatto che anche il quarto comma dell'art. 423-*bis* c.p. si riferisce all'ambiente, l'orizzonte di tutela dell'incendio boschivo non dovrebbe essere riferito esclusivamente al patrimonio boschivo – sotto un profilo, cioè, meramente economico o di proprietà – quanto al bosco come *habitat*, dunque come ecosistema: si tratta del resto di una conclusione già sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza[4]. Non vi sarebbe dunque alcuna alterità: l'incendio boschivo aggravato richiede senz'altro un'offesa a una matrice ambientale, allo stesso modo in cui la richiede il disastro ambientale *ex* art. 452-*quater* c.p.

In secondo luogo, nemmeno la ricostruzione del rapporto tra le due fattispecie astratte in termini di specialità bilaterale sarebbe condivisibile. La diversa descrizione dell'evento dell'aggravante di all'art. 423-*bis* c.p. rispetto a quelli previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 452-*quater* c.p. – cioè: danno grave, esteso e persistente all'ambiente da un lato; alterazione irreversibile (ma lo stesso vale per l'alterazione reversibile particolarmente onerosa) di un ecosistema dall'altro – dovrebbe essere infatti letta come una differenza puramente terminologica, spiegabile più in ragione della distanza temporale tra l'introduzione dell'una e dell'altra fattispecie che di una percepibile volontà da parte del legislatore di rendere i due reati applicabili in concorso.

In relazione invece al disastro ambientale caratterizzato dall'offesa alla pubblica incolumità (art. 452-*quater*, comma 1, n. 3 c.p.), il medesimo discorso può essere svolto – secondo il giudice fiorentino – rispetto all'aggravante del pericolo per edifici (art. 423-*bis*, comma 3, c.p.), tenendo presente che "gli 'edifici' possono essere abitati o comunque frequentati, anche in modo saltuario, da

[4] La sent. in commento richiama sul punto Cass. Sez. 1, n. 26623 del 17/6/2019. Per la dottrina, v. gli Autori cit. *infra* alla nota 7.

persone", e che il reato di incendio boschivo è stato inserito dal legislatore nel novero dei delitti contro l'incolumità pubblica.

L'esito del ragionamento è così riassumibile: entrambe le fattispecie di disastro ambientale contestate, a forma libera dal punto di vista della condotta, coincidono quanto all'evento con una delle circostanze dell'art. 423-*bis* c.p.: si instaura così un rapporto pienamente inquadrabile nell'art. 84 c.p., cioè un reato complesso circostanziato, che è un'ipotesi di concorso apparente. Pertanto, il reato ambientale deve ritenersi assorbito in quello di incendio boschivo aggravato.

Il primo dei due argomenti proposti dalla Corte d'Appello sembra in effetti cogliere senz'altro nel segno, benché quello dell'identità del bene giuridico sia un criterio che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha da tempo privato di ogni rilievo in questo ambito[5]. In effetti, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 423-*bis* c.p.[6], nessuno ha seriamente dubitato che l'orizzonte di tutela riguardasse il patrimonio boschivo non inteso in senso puramente patrimoniale o "proprietario", ma in quanto matrice ambientale: semmai, in dottrina si è dibattuto circa il fatto se la protezione dell'ambiente avesse del tutto sostituito o non piuttosto affiancato la tutela dell'incolumità pubblica[7]. Né, d'altra parte, il riferimento all'ambiente contenuto nella aggravante di cui al comma 4 potrebbe essere inteso come mero "insieme di piante", anziché come *habitat* vero e proprio: non si spiegherebbe altrimenti perché l'aggravante prevista dal comma 3 dovrebbe punire il danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento[8]. Per quanto dunque ininfluente ai fini della questione del concorso di norme, senz'altro corretta appare la conclusione cui giunge la Corte d'Appello. E lo stesso può dirsi – con le precisazioni che seguiranno – per le considerazioni svolte sul rapporto tra le fattispecie in esame.

---

[5] Cfr. soprattutto Cass. Sez. Un., n. 47164 del 20/12/2005, Marino; Cass. Sez. Un., n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011), Giordano; Cass. Sez. Un., n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 2011), Di Lorenzo; Cass. Sez. Un., n. 20664 del 23/2/2017, Stalla; Cass. Sez. Un., n. 41588 del 22/6/2017, La Marca.

[6] L'incendio boschivo, originariamente costruito come aggravante dell'incendio comune, è stato collocato nell'art. 423-*bis* c.p., guadagnando il rango di reato autonomo, dal d.l. 4.8.2000, n. 220, poi convertito nella l. 6.10.2000, n. 275.

[7] Nel primo senso cfr., *ex multis*, CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica,* in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (diretto da MARINUCCI - DOLCINI), vol. II, t. I, Padova, 2003, p. 52; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, V ed., Torino, 2024, p. 334 ss.; REYNAUD, *Il* restyling *del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti*, in *Lexambiente* n. 4/2021, p. 88 ss. Nel secondo, v. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 276; ID., *Reati contro la incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO), vol. IX, t. 1, Milano, 2008, p. 255. Per una più ampia ricostruzione si permetta il rinvio a BIN, *I delitti di incendio*, in *I reati contro l'incolumità pubblica* (a cura di CASTRONUOVO), Torino, 2024, p. 40 ss.

[8] Cfr. sul punto RUGA RIVA, *Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423-bis cp)*, in *Leg. pen.*, 14/12/2021, p. 3.

Chi scrive aveva infatti già sostenuto in altra sede l'inopportunità di una iper-valutazione delle differenze lessicali tra le due fattispecie in questione, che in effetti ben si spiega se si considera che l'incendio boschivo e la sua aggravante sono stati introdotti nell'ordinamento ben quindici anni prima del delitto ambientale[9]. La differenza tra "*danno grave, esteso e persistente all'ambiente*" e "*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema / alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*" è infatti evidentemente frutto di una modernizzazione della terminologia. Le acquisizioni tecnico-scientifiche degli ultimi anni hanno ormai sostituito al tradizionale, generico riferimento al "danno ambientale" una comprensione assai più specifica, che ha introdotto nuove sotto-categorie: la scomponibilità dell'ambiente in singole matrici, il concetto di ecosistemi, la graduazione del danno almeno nella progressione reversibilità/eccessiva onerosità/irreversibilità, ecc. Al netto della maggiore precisione tecnica, quella che non è cambiata è la sostanza semantica delle espressioni: la "nuova" terminologia altro non è, appunto, che una ridefinizione moderna del vecchio "danno ambientale"; dedurne argomenti che hanno l'effetto di aggravare la responsabilità penale dell'imputato, allorché utilizzati per giustificare un concorso effettivo di reati in luogo di un concorso apparente, sembra evidentemente eccessivo e sicuramente contrario a qualsiasi logica "penalistica" si voglia intravvedere nell'istituto del concorso di norme.

Piuttosto, questa stessa possibilità sembra remare contro un'impostazione di tale delicato istituto in termini puramente logico-formali, sulla base cioè dei rapporti semantici tra i singoli elementi che compongono gli enunciati contenuti nelle fattispecie astratte[10]: come si vede, alto è il rischio – tra gli altri – di finire col valorizzare eccessivamente sul piano delle conseguenze penali quelle che sono in realtà scelte puramente stilistiche di legislatori di epoche diverse. Il caso in esame dimostra semmai il contrario: è dal fatto che bisogna partire per impostare correttamente il problema del concorso di norme.

E infatti, nel caso di specie è stata ampiamente discussa e dimostrata l'esistenza di un disastro ambientale nelle due declinazioni di cui si è detto (quelle descritte dai nn. 1 e 3 dell'art. 452-*quater* c.p.), mentre poco o nulla si è detto sull'integrazione del "danno grave, persistente ed esteso all'ambiente": tale prova, evidentemente, è stata "implicitamente ritenuta presente sulla base degli

[9] Cfr. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, 9/5/2023, p. 44.
[10] Per una critica più serrata ai c.d. criteri strutturali si permetta il rinvio a BIN, *Unità e pluralità di reati*, Torino, 2022, p. 211 ss.; ID., *Il reato eventualmente complesso*, cit., p. 18 ss.

stessi argomenti già impiegati per l'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile"[11]. Il fatto storico-concreto che integra, nel caso di specie, il disastro ambientale è quindi proprio lo stesso che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 423-*bis*, comma 4, c.p.: questo è il dato di partenza che dovrebbe e potrebbe razionalizzare in generale l'applicazione del concorso apparente di norme, soprattutto rispetto a quanto previsto dall'art. 84 c.p.; e che consente inoltre di chiarire anche agli altri possibili rapporti tra le varie fattispecie di incendio e le diverse declinazioni del disastro ambientale. Alla prima questione già si sono dedicate numerose pagine, cui si rinvia[12]: qui saranno riprese solo nella misura in cui contribuiscono alla seconda, cui saranno invece dedicate le pagine seguenti.

3. Il reato eventualmente complesso nei rapporti tra incendio e disastro

Come anticipato, l'art. 84 c.p., qui chiamato in causa come criterio risolutore del concorso tra incendio boschivo aggravato ai sensi dei commi 3 e 4 art. 423-*bis* c.p. e disastro ambientale descritto, rispettivamente, dai n. 1 e 3 dell'art. 452-*quater* c.p., può offrire in realtà prestazioni maggiori. Nella sua versione "classica", infatti, il reato complesso (circostanziato e non) non è che un "doppione" della specialità[13]: nel caso di specie sarebbe dunque bastato un richiamo all'art 15 c.p. per risolvere la questione, una volta correttamente deprivate di rilevanza le differenze terminologiche che caratterizzano le diverse fattispecie.

Una differente lettura, tesa a restituire autonomia precettiva all'art. 84 c.p., consiste invece nel leggervi una ulteriore ipotesi generale di concorso apparente, che funziona con la stessa logica della specialità in astratto (la c.d. *Subtraktionstechnik*), ma applicata ai fatti materiali: se una fattispecie è contenuta nell'altra non già da un punto di vista astratto – che è ciò che appunto richiede già l'art. 15 c.p. – ma dal punto di vista del fatto concreto, si ottiene un reato *eventualmente* complesso[14]. Tale impostazione dischiude interessanti scenari: ne risultano infatti in tal modo risolvibili nel senso del

[11] Così RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale*, cit., p. 69.
[12] BIN, *Unità e pluralità*, cit., p. 430 ss.; ID., *Il reato eventualmente complesso*, cit., p. 23 ss.
[13] In questo senso, *ex multis*, ANTOLISEI, *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *Arch. pen.* n. 1/1949, p. 68 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, p. 537; B. ROMANO, *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Milano 1996, p. 237; PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Torino, 2023, p. 369; MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIII ed., Milano, 2024, p. 628, che propongono una rilettura della disposizione alla luce del criterio della consunzione. In giurisprudenza v., per tutte, Cass. Sez. Un., n. 20664 del 23/2/2017; Cass. Sez. 2, n. 50155 del 16/11/2004.
[14] Si tratta di una figura certamente non nuova nella dottrina italiana: v., per tutti, ANTOLISEI, *Reato composto*, cit., p. 72; NEPPI MODONA, *Sulla posizione della «violenza» e della «minaccia» nella struttura delle fattispecie criminose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* n. 2/1963, p. 530 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., p. 297 e 529; VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 829 ss.; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 213 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, III ed., Milano, 2004, p. 794.

concorso apparente anche quei casi in cui una fattispecie non è speciale rispetto a un'altra, ma il fatto materiale mediante il quale è integrata è interamente contenuto nel fatto materiale che integra l'altra; quando, provato il fatto che integra l'una, risulta automaticamente provato anche tutto il fatto che integra l'altra, sì che può affermarsi l'esistenza di un rapporto di "continenza fattuale" di un reato nell'altro.

I benefici di una simile impostazione risultano di immediata evidenza nei rapporti che si possono instaurare tra i vari delitti di incendio presenti nel Codice e le diverse forme di disastro ambientale tipizzate dall'art. 452-*quater* c.p. Conviene esaminarli uno ad uno.

Come è evidente, il reato di incendio comune previsto dall'art. 423 c.p. non è speciale rispetto al disastro ambientale descritto dall'art. 452-*quater* c.p.: mentre infatti il delitto ambientale richiede, anche nell'ipotesi in cui il disastro dipende dalla rilevanza dell'offesa (n. 3), pur sempre l'alterazione quantomeno di una matrice ambientale[15], possono esistere fatti di incendio che non integrano anche il delitto ambientale (es. l'incendio di un capannone), così come quest'ultimo può essere realizzato anche attraverso altre modalità (es. sversamento di sostanze tossiche). Secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite[16], dovrebbe dunque trattarsi di fattispecie applicabili in concorso formale; ma, anche alla luce della sentenza in commento, una soluzione così rigorosa apparirebbe di certo poco ragionevole, considerando il più favorevole esito – il concorso apparente – cui invece si può pervenire quando in gioco vi sia un incendio di proporzioni disastrose come quello del caso in esame. Per superare l'ostacolo, la dottrina ha talvolta proposto l'utilizzo di criteri valoriali[17], cui la giurisprudenza sbarra però ormai da tempo la strada in quanto poco determinati[18].

---

[15] Cfr. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 17/12/2015, 11; RAMACCI, *Il "nuovo" disastro ambientale*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo* (a cura di RUGA RIVA), Torino, 2017, p. 49; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, IV ed., Milano, 2022, p. 163. Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in questo senso: cfr. ad es. Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/6/2018, in *penalecontemporaneo.it*, 11/10/2018, con nota di MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*. V. anche RIZZATO, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: un'importante sentenza in tema di rapporti tra l'art. 452-quater c.p. e 434 c.p.*, in *Arch. pen.* n. 1/2019, p. 307 ss.; POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *Cass. pen., n.* 2/2019, p. 625 ss. (spec. 637 ss.); RIPA, *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*, in *Lexambiente* n. 4/2018, p. 60 ss.

[16] V. *supra*, nota 5.

[17] V. ad es. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 1083, che propone la consunzione tra l'incendio boschivo e la sola ipotesi n. 3 di disastro ambientale.

[18] V. ancora *supra*, nota 5. In passato, comunque, aveva risolto nel senso della consunzione il rapporto tra incendio e disastro innominato (art. 434 c.p.) Cass. Sez. 1, n. 7629 del 24/1/2006. D'altra parte, la giurisprudenza accoglie oggi il criterio strutturale soltanto con riferimento alla specialità unilaterale, ritenendo invece applicabile il concorso formale in tutti i casi di specialità bilaterale.

Nella prospettiva qui patrocinata, ci si dovrebbe invece domandare se il fatto materiale che, nel singolo caso di specie, ha integrato l'incendio, sia lo stesso che ha integrato anche il disastro ambientale. Il *medium* che da una situazione di normalità porta ad esempio all'alterazione – irreversibile (n. 1) o difficilmente reversibile (n. 2) – dell'ecosistema può infatti senz'altro essere costituito da un evento di incendio: potrebbe dunque darsi che il fatto materiale che integra il disastro ambientale contenga in sé anche il fatto materiale che integra il reato di incendio, che non sia possibile attribuire all'agente quella porzione di fatto "finale" – l'alterazione dell'ecosistema – senza aver anche dimostrato che egli ha cagionato anche la porzione di fatto intermedia (cioè l'incendio). Il fatto materiale di incendio sarebbe dunque "contenuto" in quello di disastro, ma non sarebbe vero il contrario: provato il disastro ambientale sarebbe necessariamente provato anche l'incendio, provando l'incendio non si prova necessariamente anche il disastro ambientale, perché serve anche la prova dell'alterazione reversibile o irreversibile[19]. Il disastro può dunque *eventualmente* contenere l'incendio e l'art. 84 c.p. può permettere l'assorbimento dell'uno nell'altro.

Lo stesso discorso vale anche rispetto all'evento alternativo descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., che aggancia l'*ubi consistam* del disastro alla rilevanza dell'offesa per la pubblica incolumità. Tale incerta definizione non può infatti escludere la necessità che la condotta attinga comunque almeno una matrice ambientale: altrimenti, l'aggettivazione del termine "disastro" come "ambientale", espressamente prevista dalla disposizione, sarebbe priva di alcun rilievo selettivo, oltre che nominalistico. Inoltre, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare[20], quello descritto è un *evento di danno* nei confronti del bene ambiente, qualificato dal *pericolo* per l'incolumità pubblica[21]. La disposizione richiede infatti che l'offesa alla pubblica incolumità si appalesi "in ragione della rilevanza del fatto", e l'unico fatto cui tale inciso può riferirsi non può che essere quello di disastro ambientale, menzionato nella prima parte dell'art. 452-*quater* c.p.[22]: pertanto,

[19] Non rileva invece il dato che il disastro, a differenza dell'incendio, richiede una condotta *abusiva*. Sul reale significato di tale elemento, come noto, la dottrina ha discusso: al più, esso richiederebbe la necessaria violazione di norme extrapenali che delimitano l'area del rischio consentito (v. per tutti RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 275 ss.); in ogni caso, sembra difficile ipotizzare dei casi di disastro ambientale realizzato mediante incendio rilevante *ex* art. 423 c.p. (dunque non scriminato) che non abbiano il carattere dell'abusività.

[20] V. la già citata sentenza della Cassazione n. 29901/2018, in particolare i §§ 5 e 6.

[21] Ritengono invece che nella (sola) ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. si tratti di un reato di pericolo per l'ambiente TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2021, p. 133; NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, 2021, p. 150. Sarebbe invece un reato di mera condotta, in quanto il pericolo di per sé non è un evento naturalistico, secondo BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 2/2015, p. 76 ss.

[22] In questo senso SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli* "ecodelitti", in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 2/2015, p. 210 ss.; MASERA, *I nuovi delitti*, cit., p. 11; ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di*

una doverosa interpretazione tassativizzante deve portare a ritenere implicito un evento naturalistico di danno per l'ambiente[23].

Ciò premesso, è evidente che anche qui non sussiste alcun rapporto di specialità con il delitto di cui all'art. 423 c.p.: l'incendio, pur necessariamente pericoloso per la pubblica incolumità, potrebbe anche non attingere alcuna matrice ambientale, mentre l'evento descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. potrebbe senz'altro essere realizzato a prescindere dall'esistenza di un incendio. Ma è altrettanto agevole concludere che l'evento di incendio potrebbe essere contenuto dal disastro ambientale anche in questa ipotesi, nel caso in cui, in concreto, il fatto materiale che lo integra fosse proprio il medesimo fatto materiale che costituisce l'evento di danno qualificato dal pericolo che integra il delitto ambientale. Anche in tal caso, dunque, la figura del reato eventualmente complesso potrebbe impedire il concorso formale, rendendo applicabile il solo disastro ambientale (che richiederebbe, nel caso concreto, non solo la prova dell'intero fatto di incendio, ma anche della effettiva lesione di una matrice ambientale).

Le cose stanno in modo speculare per l'incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.). Trattandosi di un'ipotesi speciale di incendio[24], è chiaro che anch'esso, come l'incendio, non è speciale rispetto al disastro ambientale. E anche in questo caso può darsi che l'evento concreto sia interamente coincidente con quello che ha dato vita al disastro ambientale: servirebbe però un evento di grandi dimensioni, che è proprio ciò che descrive la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p. In virtù di tale disposizione – che non ha eguali sul piano dell'incendio comune – si configura quindi un vero e proprio rapporto di continenza formale tra fattispecie astratte: non è dunque un'ipotesi di reato *eventualmente* complesso, ma di piana specialità, cioè (se non si attribuisce all'art.

---

tutela, Torino, 2018, 33, nota 96; RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), II ed., Torino, 2019, p. 105; ID., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 280 ss.; GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, p. 94 ss.; NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, cit., p. 147; POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit., p. 634 ss.; ID., *L'offesa scalare all'ambiente: contravvenzioni, eco-delitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di* mise en danger *ambientale*, in *Leg. pen.*, 3/3/2023, p. 17. In termini più dubitativi, in ragione dell'assenza di alcun riferimento esplicito all'ambiente, PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (diretto da CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 127 ss.; GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.* n. 7-8/2016, p. 2714; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, n. 1/2016, p. 105 ss.; PALMIERI, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione e riforma del Codice*, Napoli, 2019, p. 190 ss.; BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., p. 74 ss., secondo i quali tale scelta descrittiva evocherebbe un inedito "disastro sanitario".

[23] D'altra parte, benché il testo della disposizione faccia riferimento alla generica nozione di "offesa", inserire al suo interno, oltre al pericolo, anche il danno alla pubblica incolumità significherebbe equiparare dal punto di vista sanzionatorio due stadi offensivi che un'impostazione costituzionalmente orientata richiederebbe invece di differenziare: cfr. BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., p. 76; MASERA, *I nuovi delitti*, cit., p. 11.

[24] V. per tutti GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., p. 215, p. 252; NUZZO, *Brevi appunti sul nuovo reato*, cit., p. 2549; REYNAUD, *Il* restyling *del delitto d'incendio boschivo*, cit., p. 91.

84 c.p., secondo l'impostazione maggioritaria, alcuna valenza *innovativa* rispetto all'art. 15 c.p.) un reato (necessariamente) complesso circostanziato. Mentre però l'incendio comune può essere *eventualmente* assorbito nel disastro ambientale, qui, per la particolare conformazione delle fattispecie astratte, è il disastro ambientale che si pone come speciale – in quanto interamente contenuto nell'aggravante del terzo comma dell'art. 423-*bis* c.p. – e che è quindi inapplicabile. Sotto questo profilo, risulta dunque inappuntabile la sentenza in commento. Meno convincente è invece il passaggio rispetto al rapporto tra l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 423-*bis* c.p. e il disastro ambientale descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p.

La considerazione nasce evidentemente dall'idea – comunque discussa in dottrina – che l'incendio boschivo non tuteli di per sé, accanto all'ambiente, anche la pubblica incolumità: solo se una simile direttrice di tutela esulasse dall'art. 423-*bis* c.p. potrebbe immaginarsi, almeno astrattamente, uno spazio applicativo autonomo per il disastro descritto dal n. 3, e avrebbe dunque senso precisare, come fa il giudice fiorentino, un assorbimento di tale distinta porzione di disastro nell'aggravante che richiede un pericolo per edifici, letta nel quadro di tutela della pubblica incolumità: anche qui, dunque, saremmo di fronte a un reato complesso circostanziato.

Ora, sembra innegabile che il profilo offensivo almeno di questa specifica componente del comma 4 sia effettivamente rivolto all'incolumità pubblica[25], cioè che la ragione dell'aggravamento sia rintracciabile nel fatto che, come la stessa Corte d'Appello rileva, gli edifici possono essere abitati da esseri umani. Nondimeno, la conclusione fatta propria dal giudice fiorentino sembra comportare un'indebita frammentazione del caso di specie in un doppio evento: uno integrante il n. 1 dell'art. 452-*quater* c.p., assorbito dall'aggravante del comma 3 dell'art. 423-*bis* c.p., e uno integrante il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., assorbito dall'aggravante del comma 4. Tuttavia, o l'evento descritto dal n. 3 si sovrappone a quelli descritti dai nn. 1 e 2, soppiantandoli ogniqualvolta sia presente un pericolo per la pubblica incolumità; oppure l'evento descritto dal n. 3 ha una consistenza autonoma, alternativa rispetto agli eventi descritti dai nn. 1 e 2[26], punirebbe cioè disastri ambientali non già inquadrabili come alterazioni irreversibili/difficilmente irreversibili. In entrambi i casi, sarebbe per definizione impossibile che il medesimo fatto materiale integrasse contemporaneamente ed effettivamente sia il

[25] Diverso è invece il caso delle ulteriori ipotesi previste nel medesimo comma 3, che accanto al pericolo per gli edifici contiene un riferimento al "*danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento*", evidentemente direzionando l'orizzonte assiologico verso la tutela dell'ambiente. Ne deduce *a contrario* che l'ipotesi non aggravata di incendio boschivo prescinderebbe dunque dall'offesa alla pubblica incolumità RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 338.
[26] Così, condivisibilmente, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 299.

n. 1 (o 2), sia il n. 3: servirebbero fatti materialmente distinti, mentre nel caso di specie il fatto è ritenuto un fatto unitario, un unico grande incendio che ha distrutto un ecosistema mettendo contemporaneamente in pericolo l'incolumità pubblica.

La conclusione cui perviene la Corte d'Appello, dunque, per quanto comunque priva di effetti pratici, è teoricamente imprecisa: il comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p. è sì applicabile, ma non assorbe, né lascia intatto il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., che non è proprio integrato. Essa si spiega probabilmente considerando che nel caso in esame in effetti si era prodotto un pericolo per l'incolumità pubblica slegato dall'incendio boschivo: gli edifici cui si è più volte fatto riferimento non erano stati solo messi in pericolo dalle fiamme, ma effettivamente distrutti. Il fuoco aveva dunque attinto anche oggetti diversi dal patrimonio boschivo, e in questo potrebbe forse intravvedersi una porzione di fatto aggiuntiva rispetto al disastro puramente ambientale; ma proprio perché il mero abbruciamento di edifici non è di per sé in grado di alterare un ecosistema, il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. non sarebbe comunque stato applicabile. Semmai, per rendere giustizia a questa componente del fatto materiale, si sarebbe potuto aggiungere, in concorso formale[27], il reato di incendio comune: un reato che richiede l'offesa della pubblica incolumità ma non che essa sia espressa necessariamente da un evento ambientale (come non lo è in effetti l'incendio di edifici), a differenza dell'art. 452-*quater*, n. 3, c.p.; e che non è coincidente con la circostanza prevista dal comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p., perché questa si ferma allo stadio del pericolo per gli edifici.

Si tratta comunque, in definitiva, di una pronuncia pienamente apprezzabile sotto il profilo della "gestione" dei rapporti astratti tra fattispecie, soprattutto nella misura in cui non attribuisce rilievo decisivo alla diversa terminologia prescelta dal legislatore. In questo modo, essa perviene correttamente alla soluzione della questione nel senso del concorso apparente, certo limitandosi – come del resto ancora comanda la giurisprudenza di legittimità – all'interpretazione tradizionale e sostanzialmente abrogativa dell'art. 84 c.p., ma aprendo comunque lo spazio per una lettura evolutiva

[27] Benché infatti tra incendio boschivo e incendio comune vi sia un evidente rapporto di specialità, che dovrebbe dar vita a un concorso apparente (in senso contrario, argomentando però sull'ormai superato criterio del diverso bene giuridico, CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 195, p. 213 ss.), il concorso apparente postula comunque l'unità del fatto materiale (sul punto si permetta il rinvio a BIN, *Unità e pluralità*, cit., p. 254 ss.), che nel caso di specie non sussisterebbe, perché l'incendio comune riguarderebbe una porzione del fatto (il danno agli edifici) non coincidente con quella dell'incendio boschivo. D'altronde, se è vero che la definizione di incendio boschivo data dall'art. 2, 1. n. 353/2000 – la legge cui si deve l'introduzione dell'art. 423-*bis* c.p. – si riferisce a "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, *comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree*" (cors. agg.), come opportunamente rilevato da RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 337, nota 42, è anche vero che tale definizione è ritenuta non sovrapponibile, bensì più ampia di quella fatta propria dall'art. 423-*bis* c.p. (v. lo stesso RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 336).

di tale disposizione: se infatti tra reati così gravi come quelli in questione il concorso può essere apparente, sembra poco sensato concludere invece per il concorso formale nelle meno gravi ipotesi sopra esaminate, eppure in un rapporto non assimilabile al reato (necessariamente) complesso circostanziato.